



Comune di Robbiate

Provincia di Lecco

Deliberazione di Giunta Comunale

Numero 94 del 28-08-2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICESINDACO, DEGLI ASSESSORI, IN BASE ALL'ART. 1, COMMI DA 583 A 587, DELLA LEGGE N. 234/2021 (LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO 2022) - NUOVA AMMINISTRAZIONE E DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI

Nell'anno duemilaventitre, il giorno ventotto del mese di Agosto, convocata per le ore 21:40, si è riunita la Giunta comunale.

Presiede la seduta il Sindaco MARCO MAGNI.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:

Componenti	Referenza	Presente	Assente
MAGNI MARCO	Sindaco	X	
CAGLIANI ANTONELLA	Vicesindaco	X	
SCUGLIA FEDERICO	Assessore	X	
GIOVANARDI MARIO	Assessore	X	
DOZIO ELEONORA	Assessore	X	
		5	0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA EMANUELA SEGHIZZI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco MARCO MAGNI, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento inserito all'ordine del giorno.

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICESINDACO, DEGLI ASSESSORI, IN BASE ALL'ART. 1, COMMI DA 583 A 587, DELLA LEGGE N. 234/2021 (LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO 2022) - NUOVA AMMINISTRAZIONE e DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI

LA GIUNTA COMUNALE

Visto:

- il Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in modalità telematica approvato con delibera di Consiglio Comunale n.19 del 29/04/2021, pubblicato all'Albo Pretorio in data 18/05/2021;

Atteso:

- Che il suddetto regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del consiglio comunale, della giunta, della conferenza dei capigruppo e delle commissioni consiliari che si tengono mediante videoconferenza;
- Che le sedute degli Organi Collegiali possono tenersi in videoconferenza per esigenze connesse alla temporanea indisponibilità della sala consiliare o di altra sede o al fine di tutelare la salute e l'incolumità pubblica o nel caso di dichiarazione di stato di emergenza nazionale.

Accertata, da parte del Segretario Comunale, la presenza di n. 5 componenti, Sindaco compreso, le cui identità sono state verificate dal Segretario Comunale;

Premesso che, a seguito della consultazione elettorale per il rinnovo dell'amministrazione comunale, in data 14 e 15 Maggio 2023, il Sindaco eletto Marco Magni ha adottato il Decreto n. 8 del 31/05/2023 ad oggetto "Nomina assessori del Comune di Robbiate per il quinquennio 2023 / 2028 e nomina Vice Sindaco";

Ritenuto ora di determinare le indennità di funzione degli Amministratori comunali;

Considerato che la popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale del Comune di Robbiate è pari a n. 6262 al 31/12/2021;

Visti i commi da 583 a 587 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), entrata in vigore lo scorso 1° gennaio, che recitano:

"583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;

b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583.

A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.

586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario”;

Visto l'art. 82 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il DM. n. 119 del 4 aprile 2000;

Considerato che la Legge di Bilancio 2022 del 30 dicembre 2021, n. 234, prevede, ai commi da 583 a 587, un incremento delle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni capoluogo sede di città metropolitana e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario in una misura percentuale, proporzionata alla popolazione ed ai comuni capoluoghi di provincia, rapportata al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni (attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili).

Anche le indennità di funzione di Vicesindaci, Assessori e Presidenti dei Consigli comunali devono essere adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti Sindaci con l'applicazione delle percentuali vigenti nel DM n. 119/2000.

Considerato l'articolo 1 commi da 583 a 587 della Legge di Bilancio 2022, in particolare, il comma 583 dell'articolo 1 prevede che, a decorrere dal 2024, l'indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario, sia parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni sulla base delle seguenti percentuali che tengono conto della popolazione residente;

Inoltre, in sede di prima applicazione, tale indennità di funzione è adeguata al 45% e al 68% delle suddette percentuali rispettivamente negli anni 2022 e 2023.

A decorrere dall'anno 2022, la predetta indennità può essere corrisposta nelle integrali misure (misure a regime nel 2024) nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

Rispetto alla suddetta fase di prima applicazione, l'importo da applicarsi per il 2022 e per il 2023 si ottiene calcolando rispettivamente il 45% e il 68% sull'aumento/differenza dell'importo totale a regime per il 2024 previsto per ciascuna classe demografica di Comune.

Vista l'intesa raggiunta in data 30 ottobre 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della quale è stata definito l'importo massimo quale emolumento complessivo ed omnicomprensivo spettante ai Presidenti di Regione quantificato in € 13.800,00;

Considerato che tale interpretazione è confermata anche dal Ragioniere Generale dello Stato che con una nota indirizzata all'ANCI il 5 gennaio u.s. protocollo 1580 e su richiesta della stessa, al fine di evitare possibili dubbi applicativi, ritiene che "i predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita a il nuovo importo a regime previsto dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza" (cfr. lettera del Ragioniere Generale dello Stato all'Anci del 5 gennaio u.s.).

Il comma 585 adegua le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori e ai presidenti dei consigli comunali, all'indennità di funzione dei corrispondenti Sindaci come incrementate Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. per effetto del comma 1, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal citato DM n. 119/2000;

Considerato che le nuove indennità, secondo la gradualità prevista dal ridetto comma 584, 1° periodo, decorrono dal 1° gennaio 2022, per espressa previsione di legge, salvo l'eventuale maggiore quota anticipata ai sensi del richiamato comma 584, 2° periodo, che decorre dall'adozione del relativo provvedimento di attribuzione e comunque non retroattivamente;

Considerato che ai sensi della novellata normativa sopra esposta in materia di determinazione dell'indennità spettante al Sindaco e ai componenti delle Giunte comunali le nuove misure dell'indennità di funzione degli amministratori, in prima applicazione e per l'anno 2022, sono determinati come nelle tabelle seguenti:

Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023

(incremento del 68%)

Indennità intera	Sindaco	€ 3.524,55
	Vice Sindaco	€ 1.761,28
	Assessori	€ 1.586,05

Dal 1° gennaio 2024

(incremento del 100%)

Indennità intera	Sindaco	€ 4.002,00
	Vice Sindaco	€ 2.001,00
	Assessori	€ 1.800,90;

Dato atto che, ai sensi del comma 1 secondo periodo dell'art. 82 del D. Lgs. n.267/2000, l'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

Dato atto che non risulta applicabile la riduzione del 10% delle indennità in questione, disposta dal comma 54 dell'art. 1 della Legge n. 266/2005, in quanto riferita all'ammontare delle stesse, risultante alla data del 30 settembre 2005 e neppure le maggiorazioni di cui all'art. 2 del D.M. n. 119/2000 in quanto espressamente riferite alle indennità di cui alla Tabella A allegata al medesimo decreto, superate di fatto dalle indennità stabilite dalla Legge n. 234/2021;

Visto l'art. 82, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL che recitano:

“1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.

2. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8”;

Considerato che dalla nota di lettura del Senato della Repubblica del DDL Legge di Bilancio 2022 si rileva che la quantificazione del fondo statale a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in argomento, di cui al richiamato comma 587, è calcolata considerando la sola maggiore spesa quantificata secondo la gradualità di cui al ridetto comma 584, 1° periodo, e non tiene conto dell'IRAP che resta a carico dell'Ente;

Precisato che le indennità oggetto della presente deliberazione sono da intendersi al lordo di ogni ritenuta di legge;

Vista altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 31/05/2023, con la quale è stata disposta la convalida dell'elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri eletti a seguito delle Elezioni Amministrative del 14 e 15/05/2023;

Dato atto altresì di determinare in base al disposto del Decreto del Ministero dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119 e dell'art. 1, comma 54 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006) l'indennità di presenza spettante ai Consiglieri Comunali, e quindi

nell'importo di € 16,27 per ciascuna seduta a cui ogni singolo membro di commissione partecipa, fatta salva la volontà dei Consiglieri Comunali di poter rinunciare all'indennità di presenza loro spettante fino al termine della legislatura.

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 09/01/2023 è stato approvato il Bilancio Esercizio 2023/2025;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 09/01/2023 ad oggetto “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2023-2025 - DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000)”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 16/01/2023 ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PEG 2023-2025.”, con il quale sono stati assegnati gli obiettivi per l'anno 2023;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 11/05/2023 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2023-2025 AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DL N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 113/2021 (PIAO)”;

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

ATTESA la competenza della Giunta Comunale a deliberare ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, alla presente allegati quale parte integrante e sostanziale;

Visto il TUEL – D.Lgs. n.267/2000;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sopra esposte costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di dare atto che il Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Comunali attualmente in carica, hanno manifestato la volontà di percepire per l'anno 2023 (dal 15 maggio 2023) l'indennità di funzione agli stessi rispettivamente spettante, come determinata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, commi dal 583 al 587 della legge n. 234/2021 (legge di bilancio dello stato 2022),
3. Di determinare, per le motivazioni in premessa, le indennità di funzione mensili lorde del Sindaco, del Vicesindaco e degli Assessori nelle misure previste dal

comma 583 dell'art. 1 della Legge n. 234/2022, secondo la gradualità stabilite dai commi 584 (1° periodo) e 585, nelle seguenti misure mensili, con le decorrenze ivi indicate:

Dal 15 maggio 2023 al 31 dicembre 2023 (incremento del 68%)

Indennità intera (al lordo delle ritenute fiscali)

Sindaco € 3.524,55

Vice Sindaco € 1.762,28

Assessori € 1.189,54 (ai sensi dell'articolo 1, commi 135-136, della L. 56/2014 (c.d. legge Delrio) la quale ha modificato il numero massimo di consiglieri e degli assessori nei comuni fino a 10.000 abitanti con invarianza della spesa, pertanto l'indennità prevista per gli Assessori per l'anno 2023 di € 1.586,05 è così rideterminata :

€ 1.586,05	x	n.	3	=	€ 4.758,15	spesa massima
					: 4 =	
da maggio 2023 gli assessori sono n. 4						
		:	4	=	€ 1.189,54	

Dal 1° gennaio 2024 (incremento del 100%)

Indennità intera (al lordo delle ritenute fiscali)

Sindaco € 4.002,00

Vice Sindaco € 2.001,00

Assessori € 1.350,68 (ai sensi dell'articolo 1, commi 135-136, della L. 56/2014 (c.d. legge Delrio) la quale ha modificato il numero massimo di consiglieri e degli assessori nei comuni fino a 10.000 abitanti con invarianza della spesa, pertanto l'indennità prevista per gli Assessori dal 1° Gennaio 2024 di € 1.800,90 è così rideterminata :

€ 1.800,90	x	n.	3	=	€ 5.402,70	spesa massima
					: 4 =	
da maggio 2023 gli assessori sono n. 4						
		:	4	=	€ 1.350,68	

4. Di confermare la volontà di provvedere all'adeguamento delle indennità in modo graduale nell'arco del triennio 2022-2024, dando atto che per effetto della normativa sopra richiamata e per le motivazioni espresse in premessa;
5. Di stabilire che per gli Amministratori locali che siano lavoratori dipendenti e che non abbiano richiesto di essere collocati in aspettativa non retribuita è prevista l'indennità di funzione dimezzata ex art. 82, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
6. Di dare atto che le diverse posizioni lavorative e professionali degli amministratori comunali attualmente in carica risultano dalle dichiarazioni appositamente rilasciate - ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445 - dagli stessi ed

- acquisite agli atti, e che in base ad esse è individuato l'importo dell'indennità di funzione da corrispondere a ciascuno degli amministratori;
7. Di dare atto che gli amministratori sono tenuti ad aggiornare le dichiarazioni di cui sopra, qualora intervengano variazioni della posizione lavorativa e professionale rilevanti ai fini della determinazione della misura dell'indennità (intera o dimezzata);
 8. Di dare atto, che ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 82, comma 8, lettera f) del TUEL e all'art. 10, comma 1 del DM 119/2000, a fine mandato, l'indennità del Sindaco sarà integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per dodici mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno (detta indennità, a seguito di quanto successivamente previsto dal comma 719 dell'art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296 - Legge finanziaria 2007- spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi);
 9. Di dare atto altresì, in base al disposto del Decreto del Ministero dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119 e dell'art. 1, comma 54 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006) l'indennità di presenza spettante ai Consiglieri Comunali, nell'importo di € 16,27 per ciascuna seduta a cui ogni singolo membro di commissione partecipa, fatta salva la volontà dei Consiglieri Comunali di poter rinunciare all'indennità di presenza loro spettante fino al termine della legislatura.
 10. Di dare atto che la spesa complessiva occorrente per le indennità in oggetto trova copertura negli stanziamenti di bilancio - che saranno adeguati, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni dell'art. 1 commi 583 – 587 della legge 234/2021;
 11. Di dare atto che le spese assunte con il presente provvedimento sono finanziate, per la quota di maggiore indennità annua spettante agli Amministratori comunali, comprensiva del rateo annuale dell'indennità di fine mandato del Sindaco, senza considerare l'IRAP che resta a carico dell'Ente e che viene finanziata con risorse proprie, con il contributo statale di cui al menzionato comma 586 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021;
 12. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, tenuto conto del comma 823 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;
 13. Di dichiarare, con separata e unanime votazione favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000, considerata la decorrenza dei trattamenti economici deliberati.
 14. Di dare atto che i compensi (importi lordi) spettanti agli amministratori in oggetto, determinati secondo le modalità indicate ai punti precedenti, sono oggetto di pubblicazione sul sito web del Comune;
 15. Di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
MARCO MAGNI

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA EMANUELA SEGHIZZI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Segretario Comunale
DOTT.SSA EMANUELA SEGHIZZI
